



## *Dott. Felice Murdocca*

*Commercialista – Revisore Contabile – Consulenza Globale per l’Azienda*  
*Viale delle Rimembranze, 160 – 89042 Gioiosa Ionica telefono/telefax 096451992*  
**e-mail: [murdocca@tiscali.it](mailto:murdocca@tiscali.it)**

Circolare n. 1 del 12/01/2007

Sigg. Clienti  
Loro Sedi

Oggetto: “reverse charge”

Il comma 44 dell’art. 1 della legge finanziaria per il corrente anno, prevede l’applicazione del c.d. “reverse charge” per le prestazioni di servizi rese nel campo edile da soggetti subappaltatori nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o subappaltatore.

L’applicazione del “reverse charge” è previsto anche per le seguenti operazioni:

- cessione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cc.gg.( cessione di telefonini componenti e accessori);
- cessione di personal computer, loro componenti ed accessori;
- cessione di prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere.

Per dette operazioni di servizi e cessioni, ai sensi dell’art.17, comma 5 del d.p.r.633/72, la fattura è emessa dal cedente o prestatore del servizio senza addebito di i.v.a.; il cessionario o il committente, ricevuta la fattura provvede:

- 1) alla sua integrazione con l’indicazione dell’aliquota i.v.a. e della relativa imposta;
- 2) alla sua registrazione sul registro degli acquisti e delle fatture o dei corrispettivi entro 15 gg. Dal ricevimento.

Per le prestazioni rese nel campo edile la novità è già in applicazione dall’1/1/2007.

Per le altre operazioni di cessione dei beni sopra richiamati, le nuove disposizioni si applicheranno successivamente alla data di autorizzazione del Consiglio dell’Ue.

Distinti saluti.

Dott. Felice Murdocca